**schemI di fideiussione**

**ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

L’anticipazione sul contributo dovrà essere garantita alternativamente:

1. da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti agli Albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia. L’elenco delle banche e dei gruppi bancari è consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>

2. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi),:

a) con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia;

- all’Elenco I in appendice all’Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

b) con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

- all’Elenco II in appendice all’Albo.

Le polizze fidejussorie di cui al presente punto 2 lett b), saranno accettate entro il limite massimo di Euro 100.000,00.

Le fidejussioni, in qualunque forma rilasciate, **debbono essere necessariamente munite di autentica notarile di firma**, la quale dovrà sempre recepire le caratteristiche richieste dall’articolo 2703, 2° comma, c.c., ed in particolare:

1. è necessario il passaggio a repertorio (il notaio deve indicare il numero di repertorio);
2. è necessario che la firma (autografa o digitale) venga apposta alla presenza del notaio, che deve menzionare tale evenienza nella autentica;
3. è necessario che il notaio attesti nella autentica di essere certo della identità personale, nonché dei poteri e qualifica di chi ha firmato davanti a lui (sia pure con firma digitale);
4. all’interno del solo originale cartaceo dovrà sempre esserci evidenza del sigillo ufficiale del notaio autenticante.

Le richiamate caratteristiche dovranno essere presenti **anche nelle appendici** alle garanzie fideiussorie di volta in volta emesse.

**In ogni caso, il testo della fidejussione bancaria ovvero della polizza fidejussoria dovrà essere strettamente conforme al rispettivo fac-simile di seguito allegato.**

**Schema A) [Da utilizzare nel caso di concessione di contributo e finanziamento, con due contratti distinti]**

**Nostra [*Fidejussione / Polizza fidejussoria*] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•] ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del** **D.M. (*Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy*) 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e del D.L. n. 120/1989, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989) – Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento in data [•] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] - Raccolta [•] –** **Contratto di concessione di contributo in data [•].**

Spett.le

**Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.**

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

**Premesso che**:

1. l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, all’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. n. 134/2012) e al Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) 24 marzo 2022;
2. previa emissione in data [•], da parte di “Invitalia”, della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni, sono stati stipulati, tra “Invitalia” nella suddetta qualità di “Soggetto gestore”, e la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [*interamente versato / versato per Euro •*], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”), (i) in data [•], (i) un “*Contratto di concessione di contributo ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) del 24 marzo 2022*” (in seguito indicato per brevità “**Contratto di Concessione di Contributo**”), e (ii) con atto a rogito in data [•] del Notaio [•] di [•], Repertorio [•] – Raccolta [•], un “*Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) 24 marzo 2022*” (in seguito indicato per brevità “**Contratto di Finanziamento**”);
3. ai termini ed alle condizioni previsti dal “Contratto di Concessione di Contributo” e dal “Contratto di Finanziamento” sono state concesse le agevolazioni al “Contraente” all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti costituito da [**Nota: per la società scegliere il/i programma/I o il/I progetto/i di seguito indicati**]:
4. un Programma di Investimento Produttivo;
5. un Programma di Investimento per la Tutela Ambientale;
6. un Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
7. un Progetto per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
8. un Progetto per la formazione del personale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;

e del connesso Programma Occupazionale ivi indicati;

1. in particolare sono state concesse agevolazioni per l’importo massimo complessivo di Euro [• (•)][**Nota: Indicare l’importo risultante dalla somma delle diverse forme di agevolazioni concesse, i.e., finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e, se del caso, contributo diretto alla spesa**], di cui: (i) ai sensi del “Contratto di Finanziamento”, un finanziamento agevolato fino all’importo massimo di Euro [• (•)]; (ii) ai sensi del “Contratto di Concessione di Contributo”, un contributo in conto impianti fino all’importo massimo di Euro [• (•)][ e (iii)  *un contributo diretto alla spesa fino all’importo massimo di Euro [• (•)]*][**Nota: Parte eventuale, da eliminare laddove non sia stato concesso anche un contributo diretto alla spesa]**;
2. “Invitalia” procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Contratto di Concessione di Contributo” e nel “Contratto di Finanziamento” e secondo il D.M. del 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e le circolari indicate nei medesimi contratti, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre secondo le relative circolari esplicative;
3. in conformità a quanto previsto dal “Contratto di Concessione di Contributo” e dal “Contratto di Finanziamento” ai sensi dell’art. 13, co. 4, del D.M. del 24 marzo 2022, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del “Contraente”, per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di “Invitalia”, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
4. il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione delle agevolazioni per l’importo di Euro [• (•)], e quindi pari al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal “Contratto di Concessione di Contributo” e dal “Contratto di Finanziamento” nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento, a fronte della realizzazione del sopracitato programma degli investimenti;
5. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] ha preso visione della domanda di agevolazione e i relativi allegati nonchè il “Contratto di Concessione di Contributo” e il “Contratto di Finanziamento”;
6. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e s.m.i.;;
7. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
8. la [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*] ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [*all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “**Società**”),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

* [•], nato/a a [•], il [•];
* [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al “Contraente” ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. del 24 marzo 2022 ss.mm.ii, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti:

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato~~,~~ pertanto fino al [•], salve eventuali proroghe del suddetto termine di ultimazione del programma.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del “Contraente” e/o della “Società”, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui la medesima “Invitalia” certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

**ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

**Schema B) [Da utilizzare nel caso di concessione del solo finanziamento]**

**Nostra [*Fidejussione / Polizza fidejussoria*] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•] ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (*Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy*) 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e del D.L. n. 120/1989, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989) – Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento in data [•] [NOTA: SE PER ATTO PUBBLICO] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] - Raccolta [•].**

Spett.le

**Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.**

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

**Premesso che**:

1. l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, all’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. n. 134/2012) e al Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) 24 marzo 2022;
2. previa emissione in data [•], da parte di “Invitalia”, della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni, è stato stipulato, tra “Invitalia” nella suddetta qualità di “Soggetto gestore”, e la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [*interamente versato / versato per Euro •*], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”), un [**NOTA: SE FINANZIAMENTO CONCESSO PER ATTO PUBBLICO]** “*Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) 24 marzo 2022*” in data [•]con atto a rogito del Notaio [•] di [•], Repertorio [•] – Raccolta [•] (in seguito indicato per brevità “**Contratto di Finanziamento**”) // [**NOTA: SE FINANZIAMENTO CONCESSO PER SCRITTURA PRIVATA]** “*Contratto di concessione agevolazioni ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) del 24 marzo 2022”* (in seguito indicato per brevità “**Contratto di Finanziamento**”);
3. ai termini ed alle condizioni previsti dal “Contratto di Finanziamento” sono state concesse agevolazioni al “Contraente” all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti costituito da [**Nota: per la società scegliere il/i programma/I o il/I progetto/i di seguito indicati**]:
4. un Programma di Investimento Produttivo;
5. un Programma di Investimento per la Tutela Ambientale;
6. un Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
7. un Progetto per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
8. un Progetto per la formazione del personale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale

e del connesso programma occupazionale ivi indicati sono state concesse al “Contraente” le seguenti agevolazioni;

1. in particolare, è stato concesso un finanziamento agevolato fino all’importo massimo di Euro [• (•)];
2. “Invitalia” procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Contratto di Finanziamento” e secondo il D.M. del 24 marzo 2022 e ss.mm.ii e le circolari indicate nel medesimo contratto, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre secondo le relative circolari esplicative;
3. in conformità a quanto previsto dal “Contratto di Finanziamento”, ai sensi dell’art. 13, co. 4, del D.M. del 24 marzo 2022, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del “Contraente”, per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di “Invitalia”, di importo pari a quello dell’erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
4. il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione delle agevolazioni per l’importo di Euro [• (•)], pari al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal “Contratto di Finanziamento” nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento, a fronte della realizzazione del sopracitato programma degli investimenti;
5. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] ha preso visione della domanda di agevolazione e i relativi allegati nonché del “Contratto di Finanziamento”
6. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449., così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;;
7. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
8. la [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*] ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [*all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “**Società**”),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

* [•], nato/a a [•], il [•];
* [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al “Contraente” ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), D.M. del 24 marzo 2022 ss.mm.ii, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato e pertanto fino al [•]. salve eventuali proroghe del suddetto termine di ultimazione del programma

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del “Contraente” e/o della “Società”, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui la medesima “Invitalia” certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

**Schema C) [Da utilizzare nel caso di concessione di contributo e finanziamento, CON UNICO CONTRATTO]**

**Nostra [*Fidejussione / Polizza fidejussoria*] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•], ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (*Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy*) 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), con Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] - Contratto di concessione delle agevolazioni in data [•].**

Spett.le

**Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.**

Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

**Premesso che**:

1. l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità “**Invitalia**”), riveste il ruolo di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, all’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. n. 134/2012) e al Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Ministro dello Sviluppo Economico) 24 marzo 2022;
2. previa emissione in data [•], da parte di “Invitalia”, della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni, è stato stipulato, tra “Invitalia” nella suddetta qualità di “Soggetto gestore”, e la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [*interamente versato / versato per Euro •*], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “**Contraente**”), in data [•], un “*Contratto di concessione agevolazioni ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181, dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) del 24 marzo 2022”* (in seguito indicato per brevità “**Contratto**”);
3. ai termini ed alle condizioni previsti dal “Contratto” sono state concesse al “Contraente” le agevolazioni all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma degli investimenti costituito da [**Nota: per la società scegliere il programma o il progetto di seguito indicati**]:
4. un Programma di Investimento Produttivo;
5. un Programma di Investimento per la Tutela Ambientale;
6. un Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
7. un Progetto per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;
8. un Progetto per la formazione del personale, strettamente connesso e funzionale al Programma di Investimento Produttivo// per la Tutela Ambientale;

e del connesso programma occupazionale ivi indicati;

1. in particolare sono state concesse agevolazioni per l’importo massimo complessivo di Euro [• (•)] [**Nota: Indicare l’importo risultante dalla somma delle diverse forme di agevolazioni concesse, i.e., finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e, se del caso, contributo diretto alla spesa**], di cui (i) un finanziamento agevolato fino all’importo massimo di Euro [• (•)]; (ii) un contributo in conto impianti fino all’importo massimo di Euro [• (•)] [ *e (iii) un contributo diretto alla spesa fino all’importo massimo di Euro [• (•)]*][**Nota: Parte eventuale, da eliminare laddove non sia stato concesso anche un contributo diretto alla spesa]**;
2. “Invitalia” procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Contratto” e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. del 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e le circolari indicate nei medesimi contratti, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
3. in conformità a quanto previsto dal “Contratto”, ai sensi dell’art. 13, co. 4, del D.M. del 24 marzo 2022, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del “Contraente”, per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di “Invitalia”, di importo pari a quello dell’erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
4. il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione delle agevolazioni per l’importo di Euro [• (•)], pari al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal “Contratto” nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento, a fronte della realizzazione del sopracitato programma degli investimenti;
5. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] ha preso visione della domanda di agevolazione e i relativi allegati nonché il “Contratto”;
6. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i;
7. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
8. la [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*] ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [*all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “**Società**”),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

* [•], nato/a a [•], il [•];
* [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell’importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al “Contraente” ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. del 24 marzo 2022 ss.mm.ii. e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato pertanto fino al [•]., salve eventuali proroghe del suddetto termine di ultimazione del programma.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del “Contraente” e/o della “Società”, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui la medesima “Invitalia” certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Autentica digitale notarile]